



Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vicenza

Corso di aggiornamento su

Evoluzione della Normativa di Prevenzione Incendi

Vicenza Dicembre 2007

Relatore: **Ermanno ing. Andriotto**



Premessa

Lo stato Italiano, si è dotato fin dal 1961 (**L. n. 469 del 13.05.1961**) di norme, che regolamentavano la sicurezza antincendio all'interno di stabilimenti, depositi e simili (l'elenco delle attività è stabilito dal **D.P.R. n. 689 del 16.05.1959**)

Tali decreti si sono **evoluti** fino agli inizi degli anni 80, con la relativa emanazione del **D.M.I. 16.02.1982** e del **D.P.R. n. 577 del 29.07.1982**, nei quali venivano aggiornati gli elenchi delle attività soggette al controllo VV.F., e stabilite le procedure per l'iter necessario al rilascio del **C.P.I.**



In questa fase o “periodo storico”, il **principio comune** era sostanzialmente quello di **dividere specificatamente le competenze** dei privati (per privato si intende committente e libero professionista) rispetto al Comando VV.F. competente.

In sostanza, se veniva indicato quali erano i **doveri dei privati**, (*cioè quello di richiedere i pareri sui progetti e le visite di collaudo Artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. 577/82*), nello stesso tempo si chiariva (art. 16) che era **in capo al Comando VV.F. il compito** (e quindi la responsabilità) **di accertare** che l'attività sottoposta a controllo **è conforme** alle disposizioni vigenti in materia e



Vedremo viceversa, come dopo questo periodo, sia **cambiato tale principio**, fino all'emanazione dell'ultimo

D.P.R. n. 200 del 10.06.2004



Le prime novità

Si introduce il concetto di “***coinvolgimento***” del **libero professionista** nel percorso autorizzativo che porta alla certificazione di conformità antincendio di una data attività

L'occasione è l'emanazione della **Legge n. 818 del 7.12.1984** conosciuta come Legge del **Nulla Osta Provvisorio** e il successivo **D.M.I. 8 Marzo 1985**

Il professionista deve dichiarare e certificare le misure minime di prevenzione incendi applicate all'attività.



La Legge 818 prevedeva l'introduzione di un periodo transitorio, al fine di consentire di regolarizzare le attività soggette al controllo VV.F., che esercitavano senza essere in possesso di C.P.I..

In questo ambito, **per la prima volta viene introdotta la possibilità di consentire a soggetti esterni al Corpo dei VV.F., ad emettere** certificazioni nell'ambito della **prevenzione incendi**

La questione era, **in che termini e in quali casi** dovevano e si potevano emettere queste certificazioni

D.P.R. n. 577 del 29.07.1982 – art. 18



Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, i Comandi Provinciali **“possono avvalersi** nei casi previsti dalla Legge, di certificazioni rilasciate da Enti e laboratori legalmente riconosciuti, o da **Liberi Professionisti** iscritti ad albi professionali”

Questo art. di Legge nell'introdurre questo nuovo principio, creava due incertezze, e cioè:

- **Quali erano i casi previsti dalla Legge**
- **Quali erano gli elenchi in cui dovevano essere iscritti i Liberi Professionisti**



Alla ***prima domanda*** ha dato risposta il **D.M.I. 8.03.1985**, (*Decreto collegato alla L. 818*) il quale tramite i due allegati “A” e “B” indicava quale erano le certificazioni da produrre, suddivise per attività soggette.

Alla ***seconda domanda***, dava risposta la stessa **Legge n. 818**, la quale all’art. 1 definiva i requisiti in cui dovevano essere in possesso i L.P. per essere iscritti a questi elenchi, che poi in realtà era un unico elenco emanato direttamente dal Ministero dell’interno.



Un **successivo passo** in questa direzione, è stato fatto nell'ambito **dell'acquisizione da parte dello Stato Italiano delle Direttive Comunitarie** (ad esempio le 89/106/CEE recepita dal **D.P.R. n. 246 del 21.04.1993** sui materiali da costruzione, o ancora più specificatamente dalle 89/391/CEE, 89/654-655-656/CEE, 90/269-270-394-679/CEE, recepite dal **D.Lgvo n. 626 del 19.09.1994**).

In sostanza viene introdotto il concetto di

“Analisi del Rischio”

sulla **base della quale ne discende l'adozione di misure di prevenzione e protezione più pertinenti.**



E' evidente che se l'analisi del rischio deve essere predisposta dal titolare dell'attività, tuttavia chi la redige (e che quindi se ne assume la responsabilità) e il tecnico incaricato dal titolare.

Già a questo punto è quindi possibile trarre delle conclusioni, in merito al maggiore coinvolgimento del Libero Professionista, nel percorso che porta all'adeguamento di una attività

Esso è infatti chiamato a emettere **certificazioni** sulla efficienza e adeguatezza di impianti o sistemi di protezione, ed eseguire **l'analisi del rischio** sulla pericolosità di una attività, apparecchio, ambiente.



E' pertanto chiaro che **già in questa fase il coinvolgimento del tecnico esterno è notevole**, in considerazione del fatto che l'adozione di misure di protezione e prevenzione (quanto meno per le attività non normate) **è basata sulla sua analisi del rischio**, e che è possibile da parte dei Comandi, accettare sue certificazioni sulla conformità degli impianti

E' superfluo sottolineare, **che di pari passo aumenta anche la responsabilità a carico del tecnico**, con relative **conseguenze amministrative e penali**.



Ulteriore evoluzione della normativa

Verso la fine degli **anni novanta**, vi è una **ulteriore evoluzione della normativa** (non solo antincendio), che con l'intento di rendere la P.A., più efficiente e rispondente alle esigenze della Società, **introduce nuovi meccanismi che vanno nella direzione di una sempre maggiore collaborazione (coinvolgimento) dei privati (tecnici esterni).**

Viene cioè introdotto lo strumento della D.I.A.

Anche nel settore antincendio viene introdotto questo nuovo strumento, tramite l'emanazione del



D.P.R. n. 37 del 12.01.1998

(G.U. n. 57 del 10.03.1998)

In particolare **all'art. 3 comma 5**, viene introdotta la possibilità, di **potere iniziare un'attività** (che abbia ottenuto l'approvazione del progetto), **presentando una dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato con relative certificazioni** che attestino il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio



In questo modo l'attività **può iniziare prima ancora che il tecnico VV.F., effettui la visita di sopralluogo** per il collaudo finalizzato al rilascio del C.P.I.

Non solo !

All'art. 4 dello stesso Decreto, si stabilisce che al momento del rinnovo del C.P.I., se l'attività non ha subito modifiche rilevanti, **il titolare può chiedere il rinnovo**, dichiarando che nulla è mutato e allegando una **perizia giurata a firma di tecnico abilitato che attesti "l'efficienza dei dispositivi nonché dei sistemi e degli impianti antincendio"**.



Questi concetti trovano ulteriori chiarimenti nelle successive disposizioni Ministeriali del

D.M.I. 4.05.1998 : Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi

C.M.I. n. 9 del 5.05.1998: D.P.R. n. 37/98 - Chiarimenti



D.M. 4 maggio 1998
.....procedimenti di prevenzione incendi....

ART. 3

DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA'
(art.3 c.5 DPR 37/98)

DICHIARAZIONI:
Resa come:
dichiarazione sostitutiva
atto di notorietà

2 copie
(1 in bollo)

ESTREMI
DOMANDA DI
SOPRALLUOGO
PER IL RILASCIO
DEL C.P.I.

CONSEGNA
CERTIFICAZIONI
E
DICHIARAZIONI
DI CONFORMITA'
AL PROGETTO

CONOSCENZA
OBBLIGHI PER
L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA'
(art. 5 DPR 37/98)



E' questa, la prima volta che viene ufficialmente accettato che il tecnico libero professionista, si sostituisca al Comando VV.F. (anche se per un periodo limitato), in quanto persona garante della idoneità dell'attività alla normativa prevenzione incendi (quanto meno che sia rispondente al progetto approvato)

In altri termini il tecnico si assume completamente sulle sue spalle la responsabilità di garantire la presenza e l'idoneità delle misure antincendio necessarie per la conduzione in sicurezza dell'attività



In pratica si **arriva ad una sostanziale parità di livello** nel determinare l'idoneità delle misure antincendio in una determinata attività lavorativa.

D'altra parte questo **livellamento era ancora messo in discussione** dal disposto dell'art. 16 del D.P.R. 577/82, non modificato dal D.P.R. n. 37/98.



Contrasto

Infatti il suddetto art. afferma che il C.P.I. (rilasciato dal Comando VV.F.) **attesta che l'attività è conforme alle disposizioni vigenti in materia antincendio**



Infatti da un lato c'è la politica del livellamento di competenze, ma giuridicamente rimane il “potere” del tecnico VV.F. di dire l'ultima parola sull'idoneità o meno dell'attività.

Ed è proprio questa discrepanza che è stata sanata con il D.P.R. n. 200 del 10.06.2004

Vediamo la novità !



Definizione del C.P.I. secondo l'art. 17 del D.P.R. 577/82

Il C.P.I. (rilasciato dal Comando VV.F.) attesta che l'attività è conforme alle disposizioni vigenti in materia antincendio e alle prescrizioni date d'autorità

Definizione del C.P.I. secondo l'art. 5 del D.P.R. 200/04

Il C.P.I. attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di P.I. e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio



In altre parole

Con la vecchia normativa, il C.P.I. (e quindi il tecnico VV.F.) attestava la conformità di un impianto antincendio secondo le UNI 9490, oppure la resistenza al fuoco R 90, ecc....., adesso il C.P.I. Attesta che la prescrizione di resistenza al fuoco richiesta è stata effettivamente certificata

Quindi è ufficialmente passata dal tecnico VV.F. al libero professionista il potere (e quindi anche la responsabilità) di certificare un impianto o un requisito antincendio



Rimane viceversa in carico al tecnico VV.F., la competenza di verificare la sussistenza/presenza delle certificazioni necessarie a dimostrare il rispetto dei requisiti di P.I., nonché le competenze attribuitegli nel campo di **Pubblico Ufficiale, o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.**

Tra l'altro le funzioni di A.P. o di U.P.G., sono funzione svolte nell'ambito dell'attività di prevenzione e di repressione dei reati nel campo della sicurezza antincendio



Le motivazioni

Questo nuovo approccio si è reso necessario, in considerazione del fatto che:

- **L'aumento della complessità tecnico normativa in materia di P.I. (si pensi al calcolo della resistenza al fuoco di una struttura)**
- **La necessità di adottare procedure semplificate per accelerare la velocità dei provvedimenti amministrativi**



In conclusione

Si capisce quindi che **il sopralluogo del tecnico VV.F., non può che avere una valenza di un “collaudo a vista”** delle condizioni generali di sicurezza antincendio, ma non c'è dubbio che **la verifica dettagliata delle misure tecniche antincendio viene demandata al progettista o produttore del manufatto.**



Responsabilità amministrative e penali

Qualora i tecnici VV.F. nell'ambito della loro attività accertino il mancato rispetto di una norma, o la non corrispondenza delle certificazioni/dichiarazioni rilasciate sia dai titolari che dai tecnici antincendio, hanno l'obbligo di procedere nella segnalazione all'Autorità competente (Autorità amministrativa o Penale) i responsabili.

D'altra parte **l'illecito rilevato nei confronti del tecnico certificatore, ha fasi sempre valenza di carattere penale**, in quanto la dichiarazione (o certificazione) di false conformità sono perseguibili sia dal codice penale, sia dalle stesse Leggi che regolamentano la materia (L. 186/68 – L. 1083/71 – D.Lgvo 626/94 – ecc..

Art. 483 c.p.

“Falsità ideologica connessa dal privato in atto pubblico”

Reclusione fino a 2 anni

Codice deontologico dei vari ordini o collegi professionali di appartenenza

Art. 424 c.p.

“Danneggiamento a seguito di incendio”

Reclusione da 1 a 5 anni

D.M.T. 14.09.2005

“Norme tecniche per le costruzioni”